

DECRETO LEGISLATIVO 10 agosto 2018 , n. 101 (G.U.R.I. n.205 Serie Generale del 4/9/2018)

Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati).

Il 4 settembre 2018 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il D.Lgs che è entrato in vigore dal 19 settembre 2018, esso modifica le disposizioni del Codice privacy e prevede una disciplina transitoria per regolare i procedimenti e gli affari pendenti, riordinare le autorizzazioni generali del Garante privacy, nonché orientare l'azione sanzionatoria dell'Autorità;

di seguito, una breve illustrazione delle misure del D.Lgs di maggiore interesse per il mondo imprenditoriale.

In primo luogo, il D.Lgs attribuisce al Garante privacy il potere di promuovere per le MPMI (Micro Piccole Medie Imprese) modalità semplificate di adempimento degli obblighi previsti dal GDPR, per gli operatori economici di piccole e medie dimensioni, assicurando loro, in maniera strutturale, un'implementazione sostenibile del GDPR e degli obblighi in tema di protezione dei dati personali.

In secondo luogo, il D.Lgs prevede un periodo "di attenzione" di 8 mesi (fino al 18 maggio 2019, pari a quasi un anno dall'entrata in operatività del GDPR), durante il quale il Garante privacy, ai fini dell'applicazione delle sanzioni amministrative previste per le violazioni del GDPR, dovrà tener conto della fase di prima applicazione delle disposizioni sanzionatorie (art. 22, co. 13 del D.Lgs). La norma accoglie la richiesta di Confindustria di assicurare un enforcement progressivo al GDPR che, come più volte ribadito, impone un nuovo approccio alla protezione dei dati personali, non qualificabile in termini di moratoria, né di periodo di grazia, ma il nuovo istituto invita, in via legislativa, l'Autorità di controllo a considerare le novità del nuovo impianto privacy e le conseguenti incertezze e difficoltà applicative.

Quanto alle nuove previsioni di carattere generale, il D.Lgs:

- fissa a 14 anni la soglia minima di età ai fini della validità del consenso espresso dal minore al trattamento dei dati nell'ambito dei servizi della società dell'informazione (nuovo art. 2-quinquies del Codice privacy);
- per il trattamento dei dati genetici, biometrici e relativi alla salute, rimanda alle condizioni di cui all'art. 9, co. 2 del GDPR (es. consenso esplicito, adempimento di obblighi o esercizio di un diritto in ambito lavoristico) e alle misure di garanzia che saranno adottate dal Garante privacy. Tali garanzie, da adottarsi con cadenza almeno biennale e previa consultazione pubblica, potranno riguardare le misure di sicurezza (es. cifratura, pseudonomizzazione), le misure di minimizzazione, le modalità per l'accesso selettivo ai dati e le misure necessarie per garantire i diritti degli interessati). Con riferimento ai dati biometrici, il D.Lgs prevede, altresì, la possibilità di utilizzarli con riguardo alle procedure di accesso fisico e logico ai dati da parte delle persone autorizzate, fermo il rispetto dei principi in materia di protezione dei dati personali (nuovo art. 2-septies del Codice privacy);

In tema di sanzioni amministrative

la nuova norma prevede che entro il termine per la presentazione del ricorso, il trasgressore e gli obbligati in solido possano definire le controversie pagando la metà della sanzione irrogata e adeguandosi alle prescrizioni del Garante privacy, ove impartite;

In ambito penale, il D.Lgs specifica le nuove fattispecie di reato di comunicazione e diffusione illecita di dati (nuovo art. 167-bis del Codice privacy) e di acquisizione fraudolenta di dati personali (nuovo art. 167-ter del Codice privacy).

Art. 167 (Trattamento illecito di dati) . — 1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre per sé o per altri profitto ovvero di arrecare danno all'interessato, operando in violazione di quanto disposto dagli articoli 123, 126 e 130 o dal provvedimento di cui all'articolo 129 arreca nocimento all'interessato, è punito con la reclusione da sei mesi a un anno e sei mesi.

«Art. 167 -bis (Comunicazione e diffusione illecita di dati personali oggetto di trattamento su larga scala) . — 1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque comunica o diffonde al fine di trarre profitto per sé o altri ovvero al fine di arrecare danno, un archivio automatizzato o una parte sostanziale di esso contenente dati personali oggetto di trattamento su larga scala, in violazione degli articoli 2 -ter , 2 -sexies e 2 -octies , è punito con la reclusione da uno a sei anni.

«Art. 167 -ter (Acquisizione fraudolenta di dati personali oggetto di trattamento su larga scala) . — 1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine trarne profitto per sé o altri ovvero di arrecare danno, acquisisce con mezzi fraudolenti un archivio automatizzato o una parte sostanziale di esso contenente dati personali oggetto di trattamento su larga scala è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

IL CONSIGLIO DIRETTIVO